



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 962

Seduta del 18/09/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Franco Lucente

Oggetto

ATTRIBUZIONE DI RISORSE ALLE AGENZIE DEL TPL PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ESERCIZIO 2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA L.R. 6/2012

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Silvio Landonio

La Dirigente Silvia Maria Volpato

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;
- la l.r. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina nel settore dei trasporti”, con particolare riferimento all'art. 7 “Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale” e all'art.17 “Risorse per il trasporto pubblico locale”;
- la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ed in particolare l'art. 1, comma 301 (istituzione del “Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto Ordinario” – di seguito FNT);
- l'art. 27 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 -convertito con L. 96/2017- recentemente modificato dal D.L. 104 del 10 agosto 2023, ed in particolare:
 - il comma 2 recante criteri di riparto tra le Regioni a Statuto Ordinario;
 - il comma 2-ter che stabilisce che *“Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo (...) per l'anno 2020 (...)”*;
 - il comma 6 che stabilisce che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale relativo alla definizione dei livelli adeguati di servizio, si provvede alla ripartizione integrale del Fondo, tenuto conto dei costi standard, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio Nazionale;
- la DGR n. 7644/2017 recante “Approvazione della disciplina di cui all'art. 17 “Risorse per il trasporto pubblico locale” della l.r. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, con la quale sono definite le quote di riparto tra le Agenzie TPL delle risorse per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, per le annualità dal 2020 al 2025;
- la DGR n. 7885/2023 con cui sono state attribuite alle Agenzie del TPL le risorse ai sensi dell'art.17 della l.r. 6/2012 per l'esercizio 2023 in coerenza con il sopra richiamato comma 2-ter dell'art. 27 del DL 50/2017, pari ad € 624.546.617,52, suddivisi in dodici rate mensili pari a € 52.045.551,47, rispetto alla quale è stato acquisito in data 31/01/2023 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla DGR n. 5371 del 11 ottobre 2021 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale n. 15026/2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che a tutt'oggi gli atti ministeriali di riparto definitivo del Fondo Nazionale Trasporti 2023 non sono ancora stati emessi e che quindi permane invariata l'attribuzione complessiva di cui alla DGR n. 7885/2023;

PRESO ATTO altresì che con sentenza n. 01768/2023 REG. PROV. COLL., pubblicata in data 10/07/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Quarta, ha accolto il ricorso per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2017, n. X/7644, con riferimento al fatto che il metodo di calcolo per stabilire l'ammontare delle risorse finanziarie potenziali per ciascun bacino provinciale prende a riferimento i costi standard decurtando i ricavi tariffari a discapito dei bacini caratterizzati da maggiori livelli di ricavi tariffari e che con tale sistema sarebbero stati posti in comparazione elementi disomogenei tra loro, ovvero i costi standard (astratti) e i ricavi tariffari (concreti);

CONSIDERATO che in tale medesima sentenza – rispetto alla quale la Giunta Regionale ha deciso con DGR n. XII/897 del 11/09/2023 di affidare l'incarico all'Avvocatura Regionale per (i) proporre ricorso in appello con richiesta di sospensione presso il Consiglio di Stato ed (ii) eventuale ricorso di ottemperanza per chiarimenti (ex art. 112, c. 5 c.p.a.) dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – viene riconosciuto che permane *“in capo alla Regione un sensibile margine di discrezionalità nell'individuazione delle misure concretamente adottabili in relazione alle specifiche esigenze da perseguire e delle peculiarità del proprio sistema di TPL”*;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione dell'avvicinarsi della scadenza naturale (2025) della validità dei criteri di riparto delineati nella DGR n.7644/2017 e nelle more della conclusione del procedimento di giustizia amministrativa attualmente in corso, senza che questo costituisca acquiescenza delle statuizioni della sentenza di primo grado, avviare l'iter per l'aggiornamento della D.G.R. n. 7644/2017, tenuto conto anche dell'evoluzione della normativa di settore nel frattempo intervenuta;

CONSIDERATA peraltro la necessità di garantire l'equilibrio del sistema economico finanziario dei trasporti nei singoli bacini, tanto più in un periodo di difficoltà finanziaria dovuto alle conseguenze degli effetti dell'inflazione e della recente pandemia, e in un contesto di ripresa delle attività scolastiche e lavorative, rispetto alle quali principalmente il servizio di TPL costituisce un fondamentale supporto;

RITENUTO pertanto indispensabile e urgente – nelle more del ricorso presso il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Consiglio di Stato e in considerazione dei tempi comunque necessari per arrivare a definire nuovi criteri di riparto rispetto a quelli delineati nella DGR 7644/2017 - non interrompere il flusso dei pagamenti alle Agenzie del TPL, al fine di assicurare la pressante esigenza di continuità dei servizi di trasporto e di consentire alle Agenzie una concreta programmazione dei servizi, nonché al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario degli affidamenti in essere e gli obblighi in capo alle aziende esercenti i servizi di TPL, in particolare quelli datoriali tra cui gli emolumenti a favore dei dipendenti e il pagamento dei propri fornitori;

RITENUTO di conseguenza, in via transitoria e non definitiva, nelle more della conclusione del giudizio di appello della sentenza n. 01768/2023 del TAR Lombardia, e limitatamente all'esercizio finanziario in corso, di quantificare in € 46.840.993,00 l'ammontare complessivo della rata mensile dovuta per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 - a titolo di acconto e salvo successi e relativi conguagli - inerente alle attribuzioni delle risorse da destinare alle Agenzie del TPL, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 6/2012, ivi inclusi i contributi CCNL riconosciuti ai sensi dell'art. 67 comma 13 quater, e che tali risorse siano attribuite alle Agenzie TPL secondo le quote mensili di seguito riportate:

- Agenzia del TPL di Bergamo:	€ 3.720.990,00
- Agenzia TPL di Brescia:	€ 4.284.923,00
- Agenzia del TPL Como-Lecco-Varese:	€ 4.829.034,00
- Agenzia del TPL Città Metropolitana di Milano – Monza e Brianza – Lodi e Pavia:	€ 30.905.318,00
- Agenzia del TPL di Cremona-Mantova:	€ 2.479.968,00
- Agenzia del TPL di Sondrio:	€ 620.760,00

RITENUTO di stabilire che, in caso di mancato accoglimento della sospensiva che sarà presentata in sede di appello al Consiglio di Stato deliberato con D.G.R. n. XI/897 del 11/09/2023, e all'esito dell'eventuale giudizio di ottemperanza per chiarimenti (ex art. 112, c. 5 c.p.a.), si procederà con successivo provvedimento di Giunta Regionale ad adottare gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza di primo grado, in attesa della definizione nel merito del giudizio d'appello, senza che ciò costituisca acquiescenza di tale sentenza;

DATO ATTO che gli oneri finanziari derivanti dalla presente deliberazione, trovano copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2023 – 2025 per un importo di € 187.363.972,00 a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 10.02.104.8895 per l'esercizio 2023;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

organizzazione e personale” e ss.mm.ii., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 “Compensazioni di servizio pubblico”;

RITENUTO che relativamente alle risorse di cui al presente provvedimento gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) per i servizi affidati sulla base delle disposizioni di cui alle Delibere n. 49/2015 e n. 154/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; per i servizi affidati precedentemente all’entrata in vigore delle predette delibere oltre alla verifica della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento(CE) n. 1370/2007, è fatta salva per gli enti anche la possibilità di verificare, in alternativa alle disposizioni del Reg. CE 1370/2007, il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare mandato, senza che ciò costituisca acquiescenza alle statuizioni della sentenza n. 01768/2023 del TAR Lombardia, alla Direzione Generale “Trasporti e mobilità sostenibile” di avviare il procedimento amministrativo per l’aggiornamento della D.G.R. n. 7644/2017, attraverso un percorso di confronto con gli stakeholders di settore, anche in considerazione dell’avvicinarsi della scadenza naturale (2025) della validità dei criteri di riparto delineati nella suddetta DGR;
- 2) di stabilire, al fine di assicurare continuità dei servizi di trasporto e di consentire alle Agenzie TPL una concreta programmazione dei servizi, che in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

via transitoria e non definitiva, nelle more della conclusione del giudizio di appello della sentenza n. 01768/2023 del TAR Lombardia, e limitatamente all'esercizio finanziario in corso, l'ammontare complessivo della rata mensile dovuta per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 relativa alle attribuzioni delle risorse da destinare alle Agenzie del TPL (ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 6/2012, ivi inclusi i contributi CCNL riconosciuti ai sensi dell'art. 67 comma 13 quater) sia quantificato a titolo di acconto e salvo successivi e relativi conguagli in € 46.840.993,00 e che tali risorse siano attribuite alle Agenzie TPL secondo le quote mensili di seguito riportate:

- Agenzia del TPL di Bergamo:	€ 3.720.990,00
- Agenzia TPL di Brescia:	€ 4.284.923,00
- Agenzia del TPL Como-Lecco-Varese:	€ 4.829.034,00
- Agenzia del TPL Città Metropolitana di Milano – Monza e Brianza – Lodi e Pavia:	€ 30.905.318,00
- Agenzia del TPL di Cremona-Mantova:	€ 2.479.968,00
- Agenzia del TPL di Sondrio:	€ 620.760,00

- 3) di stabilire che, in caso di mancato accoglimento della sospensiva presentata in sede di appello al Consiglio di Stato, deliberato con DGR n. XII/897 del 11/09/2023, e all'esito dell'eventuale giudizio di ottemperanza per chiarimenti (ex art. 112. c. 5 c.p.a.), si procederà con successivo provvedimento di Giunta Regionale - anche in relazione a quanto stabilito al punto 1) - ad adottare gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza di primo grado, in attesa della definizione nel merito del giudizio d'appello, senza che ciò costituisca acquiescenza alle statuizioni di tale sentenza;
- 4) di disporre che le assegnazioni delle risorse di cui al precedente punto 2 siano effettuate alle Agenzie con vincolo ai servizi di trasporto pubblico locale e al funzionamento delle medesime;
- 5) di subordinare le assegnazioni alle Agenzie del TPL di tutte le risorse finanziate dal FNT alla conferma dei trasferimenti statali di cui alla L. 228/2012;
- 6) di disporre l'erogazione con cadenza mensile delle risorse di cui al punto 2;
- 7) di stabilire che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2023 – 2025 per un importo di € 187.363.972,00 a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 10.02.104.8895 per l'esercizio 2023;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 8) di riconoscere che per le risorse di cui al presente provvedimento gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) per i servizi affidati sulla base delle disposizioni di cui alle Delibere n. 49/2015 e n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti; per i servizi affidati precedentemente all'entrata in vigore delle predette delibere oltre alla verifica della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, è fatta salva per gli enti anche la possibilità di verificare, in alternativa alle disposizioni del Reg. CE 1370/2007, il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/13 sul sito di Regione Lombardia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge